

Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Fix Intern

Piano di previdenza

Società

In vigore dal

@

Documento

Versione V2i | 11 novembre 2025

Indice

Art. 1	Salario minimo per l'ammissione	1
Art. 2	Salario determinante	1
Art. 3	Salario assicurato	1
Art. 4	Accrediti di vecchiaia	1
Art. 5	Contributo dell'assicurato	2
Art. 6	Contributo della Società	2
Art. 7	Importo della rendita di vecchiaia	2
Art. 8	Importo della rendita d'invalidità intera	2
Art. 9	Importo della rendita al coniuge superstite	3
Art. 10	Importo della rendita al partner superstite	3
Art. 11	Importo della rendita per figli	3
Art. 12	Importo del capitale al decesso	4
Art. 13	Importo del capitale al decesso complementare	4
Art. 14	Entrata in vigore	4

In aggiunta al Regolamento di previdenza e alle Condizioni generali si applica il presente Piano di previdenza:

Art. 1 Salario minimo per l'ammissione

Il salario minimo per l'ammissione è pari al salario minimo LPP (CHF 22'680.00 al 01.01.2025).

Art. 2 Salario determinante

Il salario determinante corrisponde al salario AVS. Non si prendono in considerazione @.

Art. 3 Salario assicurato

1. Il salario assicurato è pari al salario determinante dedotto un importo di coordinamento pari a CHF @.

OPZIONE

2. Per gli assicurati assunti a tempo parziale, l'importo di coordinamento è adeguato in relazione al grado di occupazione.

Art. 4 Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati in percentuale del salario assicurato e considerando l'età dell'assicurato, come segue:

STANDARD

Età	Accrediti di vecchiaia
25 – 34 anni	7%
35 – 44 anni	10%
45 – 54 anni	15%
da 55 anni	18%

OPZIONE +1%

Età	Accrediti di vecchiaia
25 – 34 anni	8%
35 – 44 anni	11%
45 – 54 anni	16%
da 55 anni	19%

OPZIONE +2%

Età	Accrediti di vecchiaia
25 – 34 anni	9%
35 – 44 anni	12%
45 – 54 anni	17%
da 55 anni	20%

OPZIONE +4%

Età	Accrediti di vecchiaia
25 – 34 anni	11%
35 – 44 anni	14%
45 – 54 anni	19%
da 55 anni	22%

L'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI DELL'ASSICURATO E DELLA SOCIETÀ DIPENDE DALL'AMMONTARE DEGLI ACCREDITI DI VECCHIAIA SCELTI E DALLA SCELTA DELLA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI FRA SOCIETÀ E ASSICURATO

Art. 5 Contributo dell'assicurato

Il contributo dell'assicurato attivo viene calcolato in percentuale del salario assicurato e considerando l'età dell'assicurato, come segue:

Età	Tassi di contribuzione		
	Risparmio	Rischio e spese amministrative	Totale
17 – 24 anni	--	@%	@%
25 – 34 anni	@%	@%	@%
35 – 44 anni	@%	@%	@%
45 – 54 anni	@%	@%	@%
55 – 64 anni	@%	@%	@%
da 65 anni	@%	@%	@%

Art. 6 Contributo della Società

Il contributo della Società viene calcolato in percentuale del salario assicurato e considerando l'età dell'assicurato, come segue:

Età	Tassi di contribuzione		
	Risparmio	Rischio e spese amministrative	Totale
17 – 24 anni	--	@%	@%
25 – 34 anni	@%	@%	@%
35 – 44 anni	@%	@%	@%
45 – 54 anni	@%	@%	@%
55 – 64 anni	@%	@%	@%
da 65 anni	@%	@%	@%

Art. 7 Importo della rendita di vecchiaia

1. L'importo della rendita di vecchiaia annua all'età di riferimento è pari al 6.8% dell'avere di vecchiaia disponibile a tale momento.
2. In caso di pensionamento anticipato, l'aliquota di conversione viene ridotta di 0.2 punti percentuali per ogni anno di anticipo.
3. In caso di pensionamento prorogato, l'aliquota di conversione viene aumentata di 0.2 punti percentuali per ogni anno di proroga.
4. Per una frazione di un anno di anticipo o di proroga, l'aliquota di conversione viene calcolata pro rata temporis.
5. Se l'importo della rendita di vecchiaia annua è inferiore al 10% dell'importo della rendita di vecchiaia minima AVS, la Fondazione corrisponde un capitale in luogo di una rendita.

Art. 8 Importo della rendita d'invalidità intera

1. L'importo della rendita d'invalidità intera annua è pari al 6.8% dell'avere di vecchiaia proiettato. Quest'ultimo è pari all'avere di vecchiaia disponibile il giorno del riconoscimento dell'invalidità, maggiorato degli accrediti di vecchiaia, con interessi al tasso fissato dalla Fondazione, che sarebbero stati attribuiti fino all'età di riferimento, se l'assicurato invalido fosse rimasto in servizio fino a tale data mantenendo il suo ultimo salario assicurato. Rimangono riservate le disposizioni transitorie del Regolamento di previdenza.

2. Gli accrediti di vecchiaia futuri ai sensi del capoverso 1 sono calcolati in base al salario assicurato degli ultimi 12 mesi oppure, se l'assicurato è affiliato alla Fondazione per un periodo inferiore, in base al salario assicurato che risulta commutando in salario annuo assicurato il salario assicurato del periodo d'affiliazione alla Fondazione. Se l'assicurato invalido, durante l'anno che precede l'insorgere del caso assicurativo, non ha goduto della sua piena capacità al guadagno a causa di malattia, infortunio o altre circostanze simili, il salario assicurato è calcolato in base al salario che corrisponderebbe alla piena capacità al guadagno.

STANDARD 50% DEL SALARIO ASSICURATO

3. La rendita d'invalidità intera annua corrisponde tuttavia almeno al 50% del salario assicurato.

OPZIONE 60% DEL SALARIO ASSICURATO

3. La rendita d'invalidità intera annua corrisponde tuttavia almeno al 60% del salario assicurato.
4. Se l'importo della rendita d'invalidità annua è inferiore al 10% dell'importo della rendita di vecchiaia minima AVS, la Fondazione corrisponde un capitale in luogo di una rendita.

Art. 9 Importo della rendita al coniuge superstite

1. L'importo della rendita al coniuge superstite annua è pari:
 - a. in caso di decesso di un assicurato attivo prima del verificarsi di un caso di previdenza per invalidità o vecchiaia e prima dell'età di riferimento: al 60% della sua rendita d'invalidità assicurata al momento del decesso;
 - b. in caso di decesso di un assicurato invalido o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, oppure di un assicurato attivo durante il differimento della rendita: al 60% della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso al momento del decesso oppure della sua rendita di vecchiaia assicurata.
2. Se l'importo della rendita al coniuge superstite è inferiore al 6% dell'importo della rendita di vecchiaia minima AVS, la Fondazione corrisponde un capitale in luogo di una rendita.

Art. 10 Importo della rendita al partner superstite

1. L'importo della rendita al partner superstite annua corrisponde all'importo della rendita al coniuge superstite annua.
2. Se l'importo della rendita al partner superstite è inferiore al 6% dell'importo della rendita di vecchiaia minima AVS, la Fondazione corrisponde un capitale in luogo di una rendita.

Art. 11 Importo della rendita per figli

1. L'importo della rendita per figli annua è pari:
 - a. in caso di decesso di un assicurato attivo prima del verificarsi di un caso di previdenza per invalidità o vecchiaia e prima dell'età di riferimento: al 20% della sua rendita d'invalidità assicurata al momento del decesso;
 - b. in caso di decesso di un assicurato invalido o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia oppure di un assicurato attivo durante il differimento della rendita: al 20% della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso al momento del decesso oppure della sua rendita di vecchiaia assicurata;
2. Se l'importo della rendita per figli è inferiore al 2% dell'importo della rendita di vecchiaia minima AVS, la Fondazione corrisponde un capitale in luogo di una rendita.

Art. 12 Importo del capitale al decesso

Per gli assicurati attivi il cui caso previdenziale vecchiaia non si è ancora verificato e per gli assicurati invalidi, l'importo del capitale al decesso è pari all'avere di vecchiaia disponibile il giorno del decesso, diminuito dei costi per il finanziamento delle restanti prestazioni per i superstiti. In caso di differimento delle prestazioni di vecchiaia dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, non viene versato alcun capitale al decesso.

Art. 13 Importo del capitale al decesso complementare

STANDARD 50% DEL SALARIO ASSICURATO

Il capitale al decesso complementare è pari al 50% del salario assicurato.

OPZIONE 100% DEL SALARIO ASSICURATO

Il capitale al decesso complementare è pari al 100% del salario assicurato.

OPZIONE 200% DEL SALARIO ASSICURATO

Il capitale al decesso complementare è pari al 200% del salario assicurato.

In caso di differimento delle prestazioni di vecchiaia dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, non viene versato alcun capitale al decesso complementare.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente Piano di previdenza entra in vigore il @.
2. Esso è sottoposto agli assicurati.

Per il datore di lavoro

Il presente piano di previdenza è stato controllato e approvato. Esso entra in vigore il xx.xx.xxxx.

Luogo,

.....
Firme (collettive) valide secondo il Registro di commercio